

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3924 del 15/07/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4112 del 15/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quindici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. per lo stabilimento di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e*

manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata comprende:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali;
- impatto acustico.

Vista inoltre la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3192 del 22/06/2023, rilasciata dal SUAP in data 03/07/2023, con la quale si è proceduto alla voltura parziale ed alla modifica non sostanziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015 Prot. Prov.le 74877/2015 per acquisizione da parte di USTEC S.r.l. della linea di produzione dei sottocarri cingolati di SAMPIERANA S.p.A.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 05/03/2026, acquisita al Prot. Unione 9163 e da Arpae al PG/2026/44230 - pratica SINADOC 9368/2026- da SAMPIERANA S.P.A. (C.F./P.IVA 02712200407) avente sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40, per la modifica sostanziale senza rinnovo dei termini dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.Lgs. 152/2006 (di competenza Arpae);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali ex art. 124 del D.Lgs. 152/06 (di competenza Arpae);
- impatto acustico (di competenza comunale);

Atteso che la modifica riguarda la riacquisizione da parte di SAMPIERANA S.P.A. degli impianti e delle attrezzature che erano in uso ad USTEC S.r.l.;

Vista inoltre la comunicazione, acquisita al PG/2026/43104, presentata da USTEC s.r.l. dalla quale risulta che la stessa non ha più nella propria disponibilità gli impianti e le attrezzature da cui si generano i punti di emissione in atmosfera autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3192 del 22/06/2023 essendo essi stati ceduti a SAMPIERANA S.P.A.;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);

Scarichi

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con PG/2026/60890 del 02/04/2026 Arpae comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria relativamente alle emissioni in atmosfera;
- il SUAP con nota Prot. Unione 13938 del 08/04/2026, acquisita al PG/2026/65154, avviava il procedimento e richiedeva all'impresa istante le integrazioni;
- l'Impresa trasmetteva la documentazione richiesta al SUAP in data 21/04/2026, acquisita ai Prot. unione 15870-15872 e da Arpae al PG/2026/75675;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicati:

- Parere acustico senza prescrizioni emesso dal Comune di Bagno di Romagna (Prot. Com.le 7898/2026 del 10/07/2026 e acquisito al PG/2026/127532);
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali" acquisito in data 30/06/2026, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria;
- Rapporto istruttorio del responsabile dell'endoprocedimento "emissioni in atmosfera" acquisito in data 15/07/2026, ove, previa Relazione tecnica di Arpae Servizio Territoriale, viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

Verificato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA intestata a SAMPIERANA S.P.A., per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e Relativa Planimetria, con l'ALLEGATO B e Relativa Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3192 del 22/06/2023 in capo a USTEC S.r.l. è da considerarsi non più efficace;

Visti i rapporti istruttori relativo alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi resi da Cristian Silvestroni e Federica Milandri, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** adottata Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto "*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54*" rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con atto Prot. Unione 33746 del 01/09/2015, come successivamente aggiornata, come segue:
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A con l'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - sostituzione integrale del vigente ALLEGATO B e relativa Planimetria con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di confermare**, per le parti non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015.
3. **Di dare atto** Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
4. **Di dare atto** che sono fatti salvi:
 - tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
5. **Di trasmettere** la presente determina di aggiornamento dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai fini del conseguente rilascio all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad AUSL, al Comune di Bagno di

Romagna e ad USTEC S.r.l., per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

6. **Di dare atto** che la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-3192 del 22/06/2023 è da considerarsi non più efficace.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

➤ INTRODUZIONE

Ditta	SAMPIERANA spa
Impianto	Produzione miniescavatori
Ubicazione	Comune di Bagno di Romagna (FC), via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 32/A, 40, 46, 49

➤ PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE

L'istanza di modifica sostanziale della AUA in oggetto, relativamente alle emissioni in atmosfera, riguarda quanto di seguito riportato:

- riduzione dei consumi di prodotti vernicianti utilizzati e dei materiali di apporto per saldatura;
- riacquisizione dei seguenti impianti, in precedenza ceduti ad altra azienda con la determinazione n. DET-AMB-2023-3193 del 22/06/2023:
 - cabina di verniciatura n. 1 di cui alle emissioni E1, E2, E7 e E8, comprensiva di due bruciatori in vena d'aria (420 kW cad., a metano), con modifiche circa l'utilizzo (solo ritocchi su macchine o parti di esse, preceduti da stuccatura e carteggiatura con utilizzo anche di aspiratori carrellati);
 - cabina di verniciatura n. 2 di cui alla emissione E13, comprensiva di un bruciatore in vena d'aria (420 kW, a metano), con modifiche circa l'utilizzo (solo ritocchi su macchine o parti di esse, preceduti da stuccatura e carteggiatura con utilizzo anche di aspiratori carrellati);
 - cabina di applicazione protettivo di cui alla emissione E15, con aumento del valore di portata e modifica dell'utilizzo (in precedenza smerigliatura, sarà ora dedicata alla applicazione di un protettivo esente da COV);
 - caldaia idropulitrice di cui alla emissione E75;
- modifica dei seguenti impianti e relative emissioni:
 - area di carteggiatura di cui alla emissione E6 (aumento del valore di portata);
 - cabina di verniciatura per ritocchi di cui alla emissione E72 (aumento del valore di portata);
 - caldaia idropulitrice di cui alla emissione E78 (sostituzione idropulitrice a metano con una nuova a gasolio);
- inserimento dei seguenti impianti e relative emissioni:
 - box preparazione vernici di cui alla emissione E20;
 - angolo preparazione vernici di cui alla emissione E88;
 - banchi di saldatura di cui alle emissioni E92 e E94;
 - caldaia idropulitrice di cui alla emissione E95;
- le modifiche comprendono anche variazioni riguardanti emissioni scarsamente rilevanti (laboratorio, fumi di combustione dei miniescavatori), sfiati e ricambi d'aria (vano tecnico depurazione acque) non soggette al Titolo I della Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

(generatori per riscaldamento ambienti).

Con nota prot. n. 48476 del 16/03/2026, aggiornata in data 28/04/2026 prot. n. 77945, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Con nota prot. n. 100265 del 03/06/2026 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle modifiche delle emissioni in atmosfera.

L'istruttoria, effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento emissioni in atmosfera, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 - CABINA DI VERNICIATURA 1 EMISSIONE E2 - CABINA DI VERNICIATURA 1 EMISSIONE E7 - CABINA DI VERNICIATURA 1 EMISSIONE E8 - CABINA DI VERNICIATURA 1
--

+ N. 2 BRUCIATORI IN VENA D'ARIA (450 kW cad., a metano)

Impianto di abbattimento: filtro a pavimento in fibra di vetro, filtro a maniche in tessuto sintetico

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - AREA DI CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: tessuto sintetico, fibra di vetro

Portata massima	12.500	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE E13 - CABINA DI VERNICIATURA 2 + BRUCIATORE IN VENA D'ARIA (420 kW, a metano)

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Portata massima	47.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	350	mg/Nmc

EMISSIONE E15 - CABINA DI APPLICAZIONE PROTETTIVO

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	9,4	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE E20 - BOX PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E72 - CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: manica in fibra di vetro, sintetico

Portata massima	65.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc

EMISSIONE E75 - CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)**EMISSIONE E76 - CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)**

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E77 - GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA (994 kW, a gasolio)

Altezza minima	3,8	m
Durata	in emergenza	

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	130	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000	mg/Nmc
Monossido di carbonio	650	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

EMISSIONE E78 - CALDAIA IDROPULITRICE (58 kW, a gasolio)

Portata massima	280	Nmc/h
Altezza minima	8,3	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE E88 - ANGOLO PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	50	mg/Nmc
---	----	--------

EMISSIONE E92 – BANCO DI SALDATURA

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E94 – BANCO DI SALDATURA

Portata massima	1.700	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc

EMISSIONE E95 - CALDAIA IDROPULITRICE (95 kW, a gasolio)

Portata massima	450	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	150	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	500	mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	1.700	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE LR01 - DISPOSITIVO DI PROVA DURATA PEZZI MECCANICI IN NEBBIA SALINA

Emissione non sottoposta ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabile come *“scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico”* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato Decreto, essendo riconducibile ad un impianto ricompreso alla lettera jj) *“Laboratori di analisi e ricerca, impianti*

pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi" del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE GS01 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS02 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS03 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS04 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS05 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS06 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS07 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS08 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS09 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS10 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS11 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS12 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

EMISSIONE GS13 - Aspirazione fumi di combustione motore miniescavatore

Emissioni non sottoposte ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto classificabili come *"scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"* ai sensi dell'art. 272 comma 1 del citato Decreto, essendo riconducibili ad impianti ricompresi alla lettera k) *"Autorimesse e officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura"* del punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE RA01 - RICAMBIO ARIA VANO TECNICO (DEPURAZIONE ACQUE) PER CONTROLLO UMIDITA'

Emissione derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

EMISSIONE	DENOMINAZIONE
GG01	Generatore di aria calda per riscaldamento ambientale (82 kW, a gasolio)
GG02	Generatore di aria calda per riscaldamento ambientale (133,72 kW, a gasolio)
GM01	Caldaia per riscaldamento ambientale (89,9 kW, a metano)
GM02	Caldaia per riscaldamento ambientale (36,4 kW, a metano)
GM03	Caldaia per riscaldamento ambientale (176,8 kW, a metano)
GM04 GM05 GM06	Generatore di aria calda per riscaldamento ambientale (45 kW, a metano)

GM07 GM08 GM09 GM10 GM11 GM12 GM13 GM14 GM15 GM16 GM17 GM18 GM19 GM20 GM21 GM22 GM23 GM24 GM25 GM26 GM27 GM28 GM47	
GM29 GM30 GM32 GM33 GM34 GM36 GM37 GM38 GM40 GM41 GM42	Caldaia per riscaldamento ambientale (34,8 kW, a metano)
GM39	Caldaia per riscaldamento ambientale (34,6 kW, a metano)
GM31 GM46	Caldaia per riscaldamento ambientale (34 kW, a metano)
GM35	Caldaia per riscaldamento ambientale (28 kW, a metano)
GM43 GM44	Caldaia per riscaldamento ambientale (34,9 kW, a metano)
GM45	Caldaia per riscaldamento ambientale (38,4 kW, a metano)
GM48 GM49 GM50 GM51 GM52 GM53	Generatore di aria calda per riscaldamento ambientale (34,8 kW, a metano)

Emissioni relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette

ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), e al Comune di Bagno di Romagna, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E2, E7, E8, E13, E15, E20, E75, E88, E92, E94, E95** e alle **emissioni modificate E6, E72, E78**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e la **data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E1, E2, E7, E8, E13, E15, E20, E75, E88, E92, E94, E95** e alle **emissioni modificate E6, E72, E78** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti il Gestore procederà come di seguito indicato:
 - a) **nuove emissioni E1, E2, E7, E8, E13** (ad esclusione dell'inquinante Ossidi di Azoto (NO_x) espressi come NO₂), **E20, E88, E92, E94**: dovranno essere effettuati almeno **tre monitoraggi** per un periodo di 10 giorni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;
 - b) **emissioni modificate E6, E72**: dovrà essere effettuato almeno **un monitoraggio** nei primi 10 giorni, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui

sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E6, E7, E8, E13** (ad esclusione dell'inquinante Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO₂), **E20, E72, E88, E92, E94** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
3. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 2**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. I consumi mensili di prodotti vernicianti ad acqua e a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 2**.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati

mensilmente i consumi di prodotti vernicianti, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto al precedente punto 1.

E. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. **Ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di abbattimento** degli inquinanti installato sulle **emissioni E1, E2, E6, E7, E8, E13, E15, E72** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile** su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

F. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di

tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

G. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

H. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i

punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

I. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*);

	UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *"Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento"*, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetrie unite all'atto quale parte integrante, acquisite agli atti Arpae con prot. n. 44230 del 10/03/2026 e prot. n. 75675 del 24/04/2026, a firma del tecnico incaricato.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN ACQUE SUPERFICIALI

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Terza e s.m.i)

INTRODUZIONE

- Con l'istanza di AUA in oggetto (Pratica Sinadoc n. 9368/2016), la SAMPIERANA S.P.A., esercente attività di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, richiede modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Atto Prot. Unione n. 33746 del 01/09/2015 e successivi aggiornamenti, relativamente allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali.

PARTE DESCRITTIVA

- Nel caso specifico la Società richiede modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali, a seguito della riappropriazione dell'area di lavaggio miniescavatori, precedentemente in capo ad USTEC S.R.L;
- Alla luce di quanto sopra all'impianto di depurazione a servizio dell'attività, torneranno ad essere nuovamente convogliati i reflui provenienti dalle operazioni di lavaggio miniescavatori, precedentemente gestiti da USTEC S.R.L., come rifiuti;
- Lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, oggetto di autorizzazione, che prima del recapito nel Fiume Savio, viene preventivamente trattato in impianto di dissabbiatura/disoleatura, successivo trattamento chimico-fisico e filtrazione a quarzite e carboni attivi (ubicato in Via Leonardo Da Vinci n. 40), è quello risultante dalla confluenza dei reflui derivanti da piazzole adibite al lavaggio di mezzi d'opera, site presso gli stabilimenti ubicati ai civici n. 40, 22, 28 e 49 di Via Leonardo da Vinci;
- Le piazzole citate sono dotate di coperture al fine di evitare l'afflusso al sistema di depurazione di portate di disturbo durante gli eventi piovosi;
- Le acque reflue in oggetto, prima dello scarico nel Fiume Savio, verranno quindi preventivamente trattate in sistema di depurazione, così costituito:
 - Pozzettone dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49;
 - Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170;
 - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220;
 - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 520 x 220;
 - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico-fisico;
 - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante, ispessitore e successiva filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e

pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;

- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Tavola allegata, deve intendersi quello posto subito a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi;
- Lo scarico recapita nel Fiume Savio - Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa in data 03/11/2011, Prot. Arpa n. PGFC/2011/10952, acquisito in atti al Prot. Prov.le n. 108062 del 04/11/2011, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 467 del 15/11/2011 Prot. Prov.le n. 111008/2011, precedentemente in possesso della Ditta ad oggi non sono intervenute modifiche in merito ai sistemi di depurazione installati;
- La ditta è in possesso di concessione per l'occupazione di area demaniale, rilasciata con Determinazione n. 13134 del 09/10/2015 dalla Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in esame, così come richiesto dalla Ditta, alle condizioni e prescrizioni sotto riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dimensionamento dei sistemi di depurazione installati, acquisiti in atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae n. PGFC n. 5092/2016;
- Tavola SC-02_AUA-rev. 6, recante ad oggetto "Impianto di depurazione - Particolari degli Impianti", in scala 1:100 e 1:50, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae n. PGFC n. 2016/5092;
- Tavola SC-03_AUA-rev.6, recante ad oggetto "Copertura aree di lavaggio - Planimetria coperture - Sezioni Tipo, Prospetti e Particolari", in scala 1:500 e 1:200, datata 10/02/2016 a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae n. PGFC/2016/5092;
- Tavola dello schema fognario rappresentante tutte le linee di scarico, derivanti dalle varie piazzole di lavaggio, recapitanti all'impianto di depurazione, a firma del tecnico incaricato, acquisita agli atti in data 10/03/2026 al Prot. Arpae n. PG/2026/44230 (**allegata**).

CONDIZIONI

Indirizzo dell'insediamento	Via Leonardo da Vinci n. 40 - Loc. San Piero in Bagno - Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra
Attività che genera lo scarico	Lavaggio automezzi per gli stabilimenti ubicati in Via Leonardo da Vinci n. 22, 28, 40 e 49 - Loc. San Piero in Bagno - Bagno di Romagna
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Impianto di trattamento costituito da: - Pozzettone dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49;

	- Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170; - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220; - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 280 x 220; - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico-fisico; - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante, ispessitore e successiva filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi, come identificato nella Tavola Allegata
Corpo ricettore	Fiume Savio - Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI

- 1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..
- 2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella Tavola allegata, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- 3) Nel sopracitato pozzetto di prelievo, prima dell'immissione in acque superficiali, dovrà essere installato un campionatore, idoneo ad effettuare anche campionamenti multipli unitamente a tutte le opere necessarie al fine di un significativo campionamento.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 5) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrato, Azoto Nitroso, Rame, zinco, Alluminio, Ferro, Cromo Totale, Cromo VI, Nichel, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Grassi e Oli animali/vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere conservati presso l'insediamento, a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 6) L'impianto di trattamento a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni; i fanghi e i rifiuti in

esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti tramite Ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla specifica normativa in materia di rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.

- 7) I fanghi accumulati nei sacchi ispessitori dovranno essere trattati come rifiuti e con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti spurghi sia delle vasche che dell'impianto. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti.
- 8) Considerata la complessità dell'impianto di trattamento per quanto riguarda la normale gestione e le normali manutenzioni, la conduzione dello stesso dovrà essere affidata a personale qualificato e professionalmente formato oppure a ditta specializzata di manutenzione.
- 9) I carboni attivi dovranno essere sostituiti prima della loro saturazione e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae (PEC: forlicesena@pec.arpae.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale - Distretto di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: forlicesena@pec.arpae.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.